

Studio Legale Zaza d'Aulisio
Salita Casa Tosti, n. 2 – 04024 Gaeta
Tel. 0771/462927 – fax 0771/451471
p.e.c.: alfredozaza@pec.studiozaza.it

Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma

Ricorso

Nell'interesse di Radio Spazio Blu s.r.l., con sede in Gaeta (LT), Via Indipendenza, n. 117, C.F. e P.I. 02063890590, in persona del legale rappresentate pro tempore Mario Carlucci, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in calce al presente ricorso, dall'Avv. Giovanni Maiello (c.f.: MLL GNN 84P04 L120R) del foro di Cassino, e dall'Avv. Alfredo Zaza d'Aulisio (c.f.: ZZD LRD 59R20 D708T) del foro di Latina, con i quali è elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 47 (c/o lo studio del Prof. Avv. Francesco Cardarelli - c.f. CRD FNC 61R04 H501F) – domicilio digitale: alfredozaza@pec.studiozaza.it; giovannimaiello@pec.it; francescocardarelli@ordineavvocatiroma.org - utenza telefax: 0771/451471.

contro

- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del Ministro pro tempore;
- Voce del Lazio - Radiotelevisione s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore- controinteressata;
- Audiopress s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore- controinteressata.

per l'annullamento, previa sospensiva:

- del Decreto Direttoriale prot. n. 0220843 datato 14/11/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante l'approvazione della graduatoria definitiva delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale;
- del Decreto Direttoriale prot. n. 0196746 datato 10/10/2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante l'approvazione della graduatoria provvisoria delle domande ammesse al contributo per l'anno 2023 delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale;
- della comunicazione datata 09/11/2023 della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusioni e Postali – Divisione IV Emittenti Radiotelevisiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, concernente il riscontro al reclamo inviato dalla ricorrente;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, conosciuto e non, comunque connesso, ed in particolare, della comunicazione (atto endoprocedimentale) del 03/08/2023 della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusioni e Postali – Divisione IV Emittenti Radiotelevisiva del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Fatto

Il D.P.R. 23/08/2017, n. 146.

1. Con il D.P.R. 23/08/2017, n. 146, sono stati disciplinati i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, di detto D.P.R., **“sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, occupati con contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera a), del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, con almeno un giornalista. Sono inclusi nel calcolo di cui al presente comma i lavoratori part-time e quelli con contratto di apprendistato. Per il presente requisito si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda”**.

In una, requisito per accedere al contributo:

- è avere quali dipendenti **n. 2** unità lavorative, di cui **n. 1** deve essere un giornalista;

- i contratti di lavoro possono essere anche part time, o di apprendistato.

*

La domanda di beneficio.

2. La ricorrente è un'emittente radiofonica commerciale locale, avente come editore Mario Carlucci, che trasmette dalla città di Gaeta, su 97.4 FM.

La radio è dedicata alla musica, all'intrattenimento ed informazione di stampo giornalistico relative a notizie locali e nazionali.

In data 28/02/2023, la ricorrente ha presentato domanda per l'accesso ai contributi pubblici di cui al D.P.R. 146/2017, per l'anno 2023.

Nella domanda di contributo, la ricorrente, per quanto d'interesse, dichiarava:

- a.** di avere alla data di presentazione della domanda **n. 2,667** dipendenti (di cui **n. 1,417** giornalisti);

- b.** di avere avuto nel biennio 2021-2022 la media di **n. 2,438** dipendenti (di cui **n. 1,417** giornalisti);

- c.** di **essere in regola** con il versamento dei contributi previdenziali (circostanza **mai** contestata dall'Amministrazione).

A detta domanda, a supporto della predetta dichiarazione, la ricorrente allegava un dettagliato elenco dei dipendenti assunti (comprensivo dell'indicazione **delle**

loro percentuali di impiego), in conformità con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 ottobre 2017, recante “*Modalità di presentazione delle domande per i contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali*”.

*

I provvedimenti impugnati.

3. Con la nota p.e.c. datata 27/09/2023 la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, comunicava alla ricorrente di non potere concludere positivamente l'istruttoria in ragione della presunta contraddittorietà delle dichiarazioni relative alle posizioni dei dipendenti impiegati, informandola della possibilità di attivare lo strumento del reclamo ex art. 5, co. 5, del D.P.R. 146/2017.

Con nota p.e.c. datata 08/11/2023, la ricorrente proponeva il reclamo ex art. 5, co. 5, del D.P.R. 146/2017, nel quale veniva sostanzialmente evidenziato che:

a. per quanto atteneva alla figura dei dipendenti giornalisti Valeria D'Onofrio e Giuseppe Mallozzi, **era indubbio** che Radio Spazio Blu al momento della presentazione della domanda di ammissione al contributo avesse alle proprie dipendenze **n. 1 (uno) giornalista**, poiché sommando la percentuale di lavoro, così come risultante dai registri INPS (circostanza presa a riferimento dalla stessa Amministrazione nella e-mail 25/07/2023), del dipendente giornalista Valeria D'Onofrio (37,50%), con quella del dipendente giornalista Giuseppe Mallozzi (85 %), la percentuale complessiva di impiego dei giornalisti **era dell'1,225;**

b. per quanto atteneva ai n. 4 dipendenti amministrativi Emila Di Pirro Massimiliano Guadalaxara, Danilo Liberace e Gionta Stefania, essendo ciascuno di essi impiegato con una percentuale di impiego al 25%, sommando dette percentuali tra loro si otteneva complessivamente la percentuale di lavoro di **n. 1 (uno) dipendente.**

Ne conseguiva la perfetta conformità a quanto disposto dal D.P.R. 146/2017.

Con nota p.e.c. datata 09/11/2023 la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusioni e Postali, **rigettava** il reclamo e, di conseguenza:

- dichiarava inammissibile la domanda di contributi proposta dalla ricorrente per l'anno 2023, adducendo una presunta impossibilità di quantificare la presenza dei dipendenti indicati nella domanda di accesso al contributo e, quindi, di accertare l'effettiva sussistenza del requisito di accesso ex art. 4, co. 2, del D.P.R. 23/08/2017, n. 146;

- non inseriva la ricorrente nelle graduatorie provvisoria e definitiva, delle domande ammesse al contributo delle emittenti radiofoniche a carattere commerciale per l'anno 2023.

Diritto

Violazione di legge – eccesso di potere.

4. Come rappresentato in fatto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, sono ammesse ad usufruire dei contributi le emittenti radiofoniche di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, **che abbiano un numero minimo di 2 dipendenti, di cui almeno un giornalista**, in regola con il versamento dei contributi previdenziali, **occupati con contratti a tempo indeterminato e/o a tempo determinato, con almeno un giornalista**.

Ebbene, diversamente da quanto affermato dall'Amministrazione, la ricorrente aveva (al momento della presentazione della domanda di accesso al contributo) ed ha (a tutt'oggi) i requisiti di accesso al contributo così come prescritti dall'art. 4, co. 2, del D.P.R. 23/08/2017, n. 146.

Invero, procedendo con ordine si osserva:

*

Continua (dipendente giornalista).

5. Per quanto attiene alla figura del dipendente giornalista la ricorrente ha dichiarato di avere alle proprie dipendenze:

a. la giornalista Valeria D'Onofrio, inquadrata con un contratto part-time a tempo indeterminato, con una percentuale di impiego al 45%;

b. il giornalista Giuseppe Mallozzi, inquadrato con un contratto full-time a tempo indeterminato, con una percentuale di impiego al 100 %.

Orbene seppur dette percentuali d'impiego dichiarate **non risultavano** dai registri INPS alla data di presentazione della domanda (infatti le medesime sono state aggiornate dall'ente previdenziale solo in data 25/08/2023, nonostante detto aggiornamento fosse stata richiesto con le note p.e.c. del **20/10/2022 e del 16/11/2022** – e pertanto prima della presentazione della domanda di accesso al contributo), giammai la ricorrente poteva essere esclusa.

Infatti, **risultando dai registri INPS** (come affermato dall'Amministrazione nella e-mail del 25/07/2023) che alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo, la percentuale d'impiego della dipendente giornalista Valeria D'Onofrio **era del 37,50%**, e quella del dipendente giornalista Giuseppe Mallozzi **era del 85%**, comunque **era ampiamente soddisfatto** il requisito richiesto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, essendo alle dipendenze della ricorrente **1,225 giornalisti** ($37,50\% + 85\% = 1,225\%$).

*

Continua.

6. Per quanto attiene, invece, la posizione dei dipendenti amministrativi Emilia Di Pirro, Massimiliano Guadalaxara, Danilo Liberace e Stefania Gionta, indicati

dalla ricorrente nella domanda di ammissione al contributo, con una percentuale d'impiego **del 25%** cadauno, preme osservare quanto segue:

Il dipendente Emila Di Pirro nel periodo indicato nella domanda di ammissione al contributo ha lavorato con contratto parziale orizzontale su 3 (tre) giorni a settimana per complessive 10 (dieci) ore settimanali, con una percentuale pari al 25% del corrispondente lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali).

La lavoratrice ha percepito mensilmente una retribuzione parametrata al contratto di lavoro parziale orizzontale, ovvero 1/4 della retribuzione mensile prevista per il tempo pieno.

Il dipendente Massimiliano Guadalaxara nel periodo indicato nella domanda di ammissione al contributo ha lavorato con contratto a tempo parziale su 5 (cinque) giorni a settimana per complessive 10 (dieci) ore settimanali con una percentuale pari al 25% del corrispondente lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali); A decorrere dal 01/10/2022 il contratto di lavoro è stato modificato a 20 ore settimanali pari al 50% del corrispondente lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) distribuite dal lunedì al venerdì.

Il lavoratore ha percepito mensilmente una retribuzione parametrata al contratto di lavoro parziale orizzontale, ovvero 1/4 della retribuzione mensile prevista per il tempo pieno.

Il dipendente Danilo Liberace nel periodo indicato nella domanda di ammissione al contributo ha lavorato con contratto a tempo parziale su 5 (cinque) giorni a settimana per complessive 10 (dieci) ore settimanali con una percentuale pari al 25% del corrispondente lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali). A decorrere dal 01/10/2022 il contratto di lavoro è stato modificato a 20 ore settimanali pari al 50% del corrispondente lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali) distribuite dal lunedì al venerdì.

Il lavoratore ha percepito mensilmente una retribuzione parametrata al contratto di lavoro parziale, ovvero 1/4 della retribuzione mensile prevista per il tempo pieno.

Il lavoratore Stefania Gionta nel periodo indicato nella domanda di ammissione ha lavorato con contratto a tempo parziale su 5 (cinque) giorni a settimana per complessive 10 (dieci) ore settimanali con una percentuale pari al 25% del corrispondente lavoro a tempo pieno (40 ore settimanali).

Il lavoratore ha percepito mensilmente una retribuzione parametrata al contratto di lavoro parziale orizzontale, ovvero 1/4 della retribuzione mensile prevista per il tempo pieno.

Rebus sic stantibus, sommando la percentuale di utilizzo di ciascun dipendente (25%) si ottiene complessivamente la percentuale di lavoro **di n. 1 (uno)** dipendente amministrativo.

Né rileva, al riguardo, l'inquadramento contrattuale dei dipendenti (e, in particolare, del dipendente Di Pirro), contratto part time verticale, anziché contratto part time orizzontale, poiché l'art. 4, co. 2, del D.P.R. 23/08/2017, n. 146, costituente *lex specialis*, **non individua** alcuna specifica tipologia di contratto a tempo parziale.

Ne consegue che l'Amministrazione, anche in proposito, ha errato a ritenere inammissibile la domanda di contributo formulata dalla ricorrente.

*

Eccesso di potere – violazione di legge.

7. L'assolvimento dell'obbligo di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, non può consistere nell'uso di formule di stile/generiche, dovendosi dare espresso conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 15/02/2018, n. 188; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 11/12/2017, n. 1740; T.A.R. Molise, Campobasso, Sez. I, 28/06/2017, n. 242).

La ricorrente nel reclamo ex art. 5, co. 5, D.P.R. 146/2017, proposto in data 08/11/2023, ha mosso circostanziate censure (riportate sub 4), in relazione all'errata intenzione dell'Amministrazione (pec del 27/09/2023) di dichiarare inammissibile la domanda di contributo.

Senonché, l'Amministrazione, nei definitivi provvedimenti adottati, si è limitata a confermare l'inammissibilità della domanda, senza fornire una motivazione che renda percepibile le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle pertinenti osservazioni formulate in sede procedimentale dalla Radio Spazio Blu.

Né, a fronte di quanto sopra, potrebbe efficacemente obiettarsi che nel procedimento amministrativo il dovere di esame delle osservazioni prodotte dall'interessato non comporta l'obbligo di una loro confutazione analitica.

Dal momento, infatti, che in ogni caso il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione che renda **nella sostanza percepibili** le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle osservazioni formulate dal privato (T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. II, 14/06/2017, n. 402), è di tutta evidenza l'illegittimità perpetrata nel caso di specie.

*

Istanza di sospensiva.

8. In relazione al *fumus boni iuris* si rinvia a quanto in precedenza esposto.

Per quanto concerne il pregiudizio, si evidenzia che il mancato accoglimento della domanda di cui trattasi non permettendo alla ricorrente di ottenere il contributo per le emittenti radiofoniche per l'anno 2023, determina inevitabili ripercussioni negative sia sui livelli occupazionali, sia sulla continuità aziendale.

Si aggiunga, inoltre, che la mancata percezione del contributo comporta inevitabili asimmetrie sul piano della concorrenza (danno evidentemente che non è economicamente risarcibile) rispetto ai soggetti ammessi, i quali possono "investire" nella loro attività.

Si confida, pertanto, o in una ammissione con riserva, o in un "remand" all'Amministrazione per un ponderato riesame della fattispecie (sull'ammissibilità della tecnica di tutela cautelare del *remand*: T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 31/08/2021, n. 630; T.A.R., Palermo, sez. III, 03/05/2019, n. 1222).

In subordine, si auspica un provvedimento ex art. 55, 10° comma, c.p.a..

Stante quanto sopra esposto, Voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale, previa sospensiva, accogliere il presente ricorso, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Ai sensi ed effetti dell'art. 9, l. 23/12/1999, n. 488, si dichiara che il valore della domanda non è determinabile.

Gaeta, li 8 gennaio 2024

Avv. Giovanni Maiello

Avv. Alfredo Zaza d'Aulisio



Firmato digitalmente da
ZAZA D'AULISIO ALFREDO
Data: 2024.01.08 17:26:28
+01'00'